

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1066)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PATRINI, MARTINELLI, SEGNANA e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 febbraio 1961, n. 39, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1961, gli Istituti esercenti il credito fondiario sono stati facultizzati ad emettere le cartelle fondiarie anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo e cioè sulla base dei contratti condizionati, purchè venga provveduto da parte degli Istituti medesimi all'iscrizione della relativa ipoteca.

Col suddetto provvedimento è stata pertanto accordata agli Istituti medesimi la disponibilità di un maggior lasso di tempo per il collocamento dei propri titoli, in modo che essi possono scegliere il momento più propizio offerto dal mercato finanziario per detto adempimento.

Il legislatore si è preoccupato altresì di stabilire limiti e cautele per ripristinare, entro un determinato periodo di tempo la corrispondenza tra mutui e cartelle. Infatti, la

emissione anticipata delle cartelle fondiarie non può superare, per ciascun Istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione versato nonchè delle riserve. L'Istituto, poi, entro sei mesi dalla data dei contratti condizionati è tenuto a procedere alla stipula dei contratti definitivi e, ove ciò non avesse luogo, l'Istituto medesimo dovrebbe rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di titoli che risultasse eccedente l'importo dei contratti condizionati di data non anteriore ai sei mesi.

Gli Istituti di credito fondiario si sono avvalsi della facoltà accordata dalla legge in esame in ordine all'anticipata emissione di titoli. La Cassa di risparmio delle province lombarde, ad esempio, ha abbondantemente superato alla data del 31 dicembre 1972 i cento miliardi di emissione di cartelle, raggiungendo il traguardo di circa 119 miliardi.

La menzionata legge n. 39 è stata allora limitata al settore del credito fondiario senza alcun riferimento a quello delle opere pubbliche, in quanto la legge che ha autorizzato gli enti esercenti il credito fondiario ad istituire sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità è stata pubblicata l'11 marzo 1958, n. 238, e quindi ai primi del 1961 (data di emanazione della legge in oggetto), le poche sezioni opere pubbliche già allora istituite erano in fase iniziale della loro attività.

La situazione attuale è notevolmente modificata. Quasi tutti gli Istituti esercenti il Credito fondiario hanno ottenuto l'istituzione della sezione autonoma opere pubbliche, con una emissione a fronte dei finanziamenti accordati, alla data del 31 ottobre 1972, di 1.545 miliardi (di cui circa 950 miliardi della sola sezione autonoma istituita presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle PPLL).

Tale attività è in aumento correlativamente al continuo sviluppo delle opere pubbliche ed opere in concessione, fra cui il sistema autostradale.

Nella legge istitutiva n. 238, all'articolo 4, dopo avere accennato che i mutui previsti dalla predetta legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari e che con decreto del Ministro del tesoro sarà fissato annualmente il limite massimo del tasso di interesse, è accennato che è applicabile ad ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari in quanto non contrastante con le altre nella legge medesima menzionate.

Le norme portate dalla legge 3 febbraio 1961, n. 39, con il disegno di legge in esame vengono estese alle sezioni opere pubbliche, salvo qualche modifica che si rende necessaria per armonizzare le anzidette norme con quelle particolari della legge istitutiva.

Circa le sopraccennate modificazioni si fa presente che al termine del primo comma dell'articolo unico della legge n. 39, ove si

accenna alla necessità che risulti iscritta la ipoteca per il vincolo dei contratti condizionati, è stato necessario sostituire tale tipo di garanzia, essenziale nel campo del credito fondiario, con quelle altre che appaiono contemplate dalla legge istitutiva delle sezioni e che sono molteplici, come ad esempio cessioni di annualità, contributi a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni, delegazioni sui cespiti delegabili per legge, garanzia dello Stato, delle Province o dei Comuni, garanzie integrative oltre alla prima ipoteca, nonché il privilegio legale sulle opere e sugli impianti per le società concessionarie.

Mentre al secondo comma dell'articolo unico della citata legge n. 39, è sancita la norma per cui l'importo dei contratti condizionati vincolati all'emissione delle cartelle fondiarie non potrà eccedere per ciascun Istituto l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione nonchè delle riserve non aventi specifica destinazione, nel disegno di legge qui predisposto è stata omessa l'indicazione del capitale sociale, in quanto il patrimonio delle sezioni opere pubbliche è costituito esclusivamente dal fondo di dotazione e riserve.

Nel terz'ultimo comma dell'articolo unico della legge n. 39 in questione si stabilisce che agli Istituti che si avvalgono della facoltà di emettere cartelle a fronte del condizionato è applicabile l'articolo 85, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646. Tale comma consente agli Istituti che hanno stipulato mutui in cartelle di effettuare il pagamento in valuta legale. Detta clausola non interessa alle sezioni opere pubbliche le quali per la loro legge istitutiva possono effettuare mutui sia in obbligazioni che in contanti.

Per evidenti ragioni di opportunità il disegno di legge, che qui appresso si articola, fa riferimento oltre che alla citata legge numero 238, anche alla precedente 6 marzo 1950, n. 108, recante creazione di una sezione autonoma opere pubbliche presso l'Istituto fondiario delle Venezie con sede in Verona.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, è consentito, per le operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di contratti condizionati, di procedere alla emissione delle obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purchè sia stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla legislazione in vigore per dette sezioni.

L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle obbligazioni ai sensi del precedente comma non potrà eccedere per ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato nonchè delle riserve non aventi specifica destinazione.

Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei commi precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni dovranno rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.

Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.